

# COMUNE DI GIARRE

Città Metropolitana di Catania

Regione Siciliana

## REGOLAMENTO COMUNALE

per la

### DEFINIZIONE AGEVOLATA

### DELLE ENTRATE COMUNALI

in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110,

della legge 30 dicembre 2025, n. 199

(Legge di bilancio 2026)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2026

Pubblicato all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2026

Bozza tecnica predisposta da

**Officina Tributaria S.p.A.**

Viale Castro Pretorio 122, 00185 Roma | officinatributaria.it

## Indice del Regolamento

---

### **Parte I. Definizione agevolata delle entrate in riscossione coattiva**

- Articolo 1. Oggetto del Regolamento
- Articolo 2. Oggetto della definizione agevolata
- Articolo 3. Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata
- Articolo 4. Effetti della definizione agevolata
- Articolo 5. Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione
- Articolo 6. Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore
- Articolo 7. Procedure cautelari ed esecutive in corso
- Articolo 8. Rinuncia al contenzioso pendente
- Articolo 9. Entrata in vigore

### **Parte II. Definizione agevolata delle liti tributarie pendenti**

- Articolo 1. Oggetto del Regolamento
- Articolo 2. Oggetto della definizione agevolata
- Articolo 3. Termini e modalità di presentazione della domanda
- Articolo 4. Importi dovuti
- Articolo 5. Perfezionamento della definizione
- Articolo 6. Diniego della definizione
- Articolo 7. Sospensione del processo
- Articolo 8. Entrata in vigore

### **Parte III. Conciliazione agevolata dei ricorsi**

- Articolo 1. Oggetto del Regolamento
- Articolo 2. Oggetto della definizione agevolata
- Articolo 3. Conciliazione agevolata
- Articolo 4. Entrata in vigore

### **Parte IV. Regolarizzazione degli omessi versamenti rateali**

- Articolo 1. Oggetto del Regolamento
- Articolo 2. Oggetto della definizione agevolata
- Articolo 3. Perfezionamento della regolarizzazione
- Articolo 4. Entrata in vigore

### **Parte V. Regolarizzazione degli omessi versamenti e delle dichiarazioni**

- Articolo 1. Oggetto del Regolamento
- Articolo 2. Oggetto della definizione agevolata
- Articolo 3. Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata
- Articolo 4. Effetti della definizione agevolata
- Articolo 5. Entrata in vigore

### **Sezioni di chiusura**

- Prospetto riepilogativo dei parametri
- Disposizioni finali e di rinvio

## PREMESSA

---

Il presente Regolamento è adottato dal Comune di Giarre nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026), che ha riconosciuto agli enti locali la facoltà di disciplinare la definizione agevolata dei propri tributi e delle entrate patrimoniali.

Il Regolamento si compone di cinque Parti, ciascuna dedicata a uno specifico istituto:

- Parte I. Definizione agevolata delle entrate in riscossione coattiva.
- Parte II. Definizione agevolata delle liti tributarie pendenti.
- Parte III. Conciliazione agevolata dei ricorsi.
- Parte IV. Regularizzazione degli omessi versamenti rateali.
- Parte V. Regularizzazione degli omessi versamenti e delle dichiarazioni.

Le scelte regolamentari adottate dal Consiglio Comunale di Giarre, nel solco di quanto concordato in sede di Commissione Consiliare preposta, prevedono, in particolare:

- estensione del perimetro temporale della definizione agevolata sino all'anno di imposta 2024, ricomprendendo l'intera gamma dei tributi e delle imposte comunali;
- possibilità per il debitore di rateizzare il dovuto fino a un massimo di 48 rate mensili;
- previsione di un importo minimo per ciascuna rata pari a 50,00 euro, a tutela della sostenibilità amministrativa della riscossione e della convenienza economica per il contribuente.

Il Regolamento si applica a tutte le entrate, tributarie e patrimoniali, di competenza del Comune di Giarre, ivi compresi i carichi affidati al concessionario o alla società in house preposta alla riscossione, secondo le specifiche indicate nei singoli articoli.

## PARTE I

### Definizione agevolata delle entrate in riscossione coattiva

---

#### Articolo 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate del Comune di Giarre, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

#### Articolo 2. Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2025 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari nonché di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o da entrambe le seguenti fattispecie:

a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2025;

b) un accertamento EMESSO entro il 31 dicembre 2025.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. La definizione agevolata può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o in un accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

6. Il Comune di Giarre, su istanza di adesione alla Definizione Agevolata 2026 da parte del debitore da presentarsi entro il 30 SETTEMBRE 2026 tramite la piattaforma online sul sito ufficiale del comune di Giarre. (decorsi almeno sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione del presente Regolamento sul sito istituzionale dell'ente), comunica al debitore, nei successivi quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze che possono essere oggetto di definizione agevolata.

### Articolo 3. Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

**1.** Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune di Giarre, o al soggetto affidatario del servizio di riscossione, la propria volontà di avvalersene, rendendo, entro 30 giorni successivi alla notifica della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 6, apposita dichiarazione, secondo le modalità specificate nella piattaforma online ovvero in conformità alla modulistica resa disponibile sul sito istituzionale dell'ente entro 15 giorni dall'approvazione del presente Regolamento. Nella dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nelle quali intende effettuare il pagamento.

**1-bis.** La dichiarazione di adesione di cui al comma 1 costituisce riconoscimento del debito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1988 del codice civile, con conseguente inversione dell'onere della prova e preclusione della contestazione dell'andebatur.

**1-ter.** Il modulo di dichiarazione di adesione contiene una clausola espressa di presa di conoscenza dell'atto oggetto di definizione e di riconoscimento dell'an e del quantum della pretesa, ivi inclusi gli atti di accertamento emessi ma non ancora notificati alla data di presentazione della dichiarazione.

**1-quater** Gli eredi del contribuente deceduto possono aderire alla definizione agevolata e richiedere la rateizzazione delle somme dovute dal de cuius, previa dimostrazione della qualità di erede mediante idonea documentazione. L'istanza di adesione può essere presentata anche da uno solo dei coeredi. Il perfezionamento della definizione agevolata mediante il pagamento integrale delle somme dovute ovvero mediante il regolare versamento delle rate previste dal piano di pagamento produce effetti liberatori nei confronti di tutti gli eredi relativamente ai carichi oggetto della definizione. In tal caso, l'Ente creditore non può avanzare ulteriori pretese nei confronti degli altri coeredi per i medesimi carichi definiti, ferma restando la disciplina dei rapporti interni di regresso tra gli eredi ai sensi degli articoli 752 e seguenti del Codice civile

**2.** Il Comune di Giarre, entro il 15/10/2026 notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

**a)** versamento in unica soluzione: entro il 15/12/2026;

**b)** versamento dilazionato in un numero massimo di 48 rate mensili, di pari ammontare, con scadenza al giorno 31 di ciascun mese a decorrere dal 15/12/2026. Ciascuna rata non può comunque essere di importo inferiore a euro 50,00; ove l'applicazione della rateizzazione massima a 48 rate determinasse rate inferiori a tale soglia minima, il numero delle rate è automaticamente ridotto in modo da garantire il rispetto dell'importo minimo previsto per ciascuna rata;

**c)** è esclusa la compensazione del dovuto con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2 il Comune indica anche l'eventuale diniego, totale o parziale, della definizione agevolata.

#### **Articolo 4. Effetti della definizione agevolata**

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata e ancora in essere.

2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di due rate successive alla prima il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

3. Nei casi di cui al comma 2, il Comune di Giarre emette un provvedimento di decadenza dalla definizione agevolata con intimazione ad adempiere. Tale provvedimento ha natura ricognitiva e non impositiva: non accerta alcuna nuova pretesa, ma constata la decadenza dal beneficio, richiama la dichiarazione di adesione, quantifica il residuo dovuto e intima il pagamento entro sessanta giorni dalla notifica.

4. Il provvedimento di decadenza di cui al comma 3 è impugnabile esclusivamente per vizi propri, quali difetto di notifica, errore di calcolo o intervenuto pagamento. Il debitore decaduto non può riaprire il merito della pretesa tributaria, in ragione del riconoscimento del debito operato con la dichiarazione di adesione ai sensi dell'articolo 3, comma 1-bis.

5. Il provvedimento di decadenza di cui al comma 3, unitamente alla dichiarazione di adesione, costituisce titolo per l'avvio delle procedure esecutive e cautelari previste dalla normativa vigente in materia di riscossione delle entrate degli enti locali. Il credito risultante dal combinato disposto della dichiarazione di adesione e del provvedimento di decadenza è da intendersi certo, liquido ed esigibile.

#### **Articolo 5. Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune di Giarre o dal soggetto affidatario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento e agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni e interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

## **Articolo 6. Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore**

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

## **Articolo 7. Procedure cautelari ed esecutive in corso**

1. Il Comune di Giarre relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive, né iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

## **Articolo 8. Rinuncia al contenzioso pendente**

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e, dal 1° gennaio 2027, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione, da parte del Comune, della rinuncia al ricorso e di accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, ovvero la mancata accettazione della rinuncia da parte dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione

agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

**3.** La dichiarazione di rinuncia ai ricorsi pendenti resa dal debitore ai sensi del comma 1, unitamente al riconoscimento del debito operato con la dichiarazione di adesione ai sensi dell'articolo 3, comma 1-bis, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Il Comune, verificato il perfezionamento della definizione, deposita presso la Corte di Giustizia Tributaria competente istanza di dichiarazione di cessata materia del contendere, allegando la dichiarazione di adesione contenente la rinuncia, la quietanza di pagamento della prima o unica rata e copia del presente Regolamento. Le spese del giudizio restano compensate tra le parti.

### **Articolo 9. Entrata in vigore**

**1.** Il presente Regolamento, ovvero la sua presente Parte I, entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione, a condizione che alla deliberazione consiliare sia attribuita immediata esecutività.

## PARTE II

### Definizione agevolata delle liti tributarie pendenti

---

#### Articolo 1. Oggetto del Regolamento

1. La presente Parte II del Regolamento, adottata nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026.

#### Articolo 2. Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2026. Per Comune impositore si intende:

- a) il Comune di Giarre, per quanto attiene a IMU, TARI, TARSU, TARES, TASI, ICI, CUP, TOSAP, COSAP, ICP, ICPDPA, oltre che alle sanzioni amministrative tributarie e alle altre entrate tributarie e patrimoniali di propria competenza;
- b) il soggetto concessionario o gestore, per le entrate affidate in concessione o in gestione esterna, secondo gli atti di affidamento vigenti;
- c) la società in house o la struttura organizzativa eventualmente preposta dal Comune di Giarre alla gestione di specifiche entrate.

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore come definito al comma 1.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi di rimborso, espressi o taciti.

#### Articolo 3. Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 30/09/2026. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune di Giarre e reso disponibile sul sito istituzionale dell'ente entro 15 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, può essere notificata mediante raccomandata A/R, a mezzo posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ciascun atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più atti.

## Articolo 4. Importi dovuti

**1.** Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui essa si trovava e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2026. In particolare, la definizione può avvenire con il pagamento del solo tributo, qualunque sia l'esito delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui all'articolo 3, comma 1.

**2.** Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse da quella disciplinata dal presente Regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione.

**3.** Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15 per cento del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2026;
- il 40 per cento del valore della controversia negli altri casi;
- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15 per cento del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore e il 40 per cento per la restante parte.

**4.** Dagli importi dovuti ai sensi dei precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

**5.** Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

**6.** Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

**7.** Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso e il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, dell'ingiunzione di pagamento o del carico relativo all'accertamento esecutivo cui la richiesta di definizione si riferisce.

## Articolo 5. Perfezionamento della definizione

**1.** La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, entro il 31 ottobre 2026.

- 2.** Se l'importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di 48 rate mensili di pari ammontare, ferma restando la previsione di un importo minimo per ciascuna rata pari a 50,00 euro. Le scadenze sono fissate al giorno 31 di ciascun mese, a decorrere dal 15/12/2026. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali, calcolati a decorrere dalla data del versamento della prima rata. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti con la prima rata in scadenza il 15/12/2026. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate successive alla prima, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.
- 3.** Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
- 4.** Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento a ciascun atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3, sono rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.
- 5.** La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.
- 6.** Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

## **Articolo 6. Diniego della definizione**

- 1.** L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 3, comma 1. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione, dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.

## **Articolo 7. Sospensione del processo**

- 1.** La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado esso sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui all'articolo 5. Successivamente, su istanza di una delle parti, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

## **Articolo 8. Entrata in vigore**

- 1.** La presente Parte II del Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione, a condizione che alla deliberazione consiliare sia attribuita immediata esecutività.

## PARTE III

### Conciliazione agevolata dei ricorsi

---

#### Articolo 1. Oggetto del Regolamento

1. La presente Parte III del Regolamento, adottata nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026 mediante l'istituto della conciliazione agevolata.

#### Articolo 2. Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore di Giarre, ovvero al concessionario o alla società in house, entro la data del 1° gennaio 2026.

#### Articolo 3. Conciliazione agevolata

1. Le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2026 aventi a oggetto atti impositivi, in cui è parte il Comune impositore di Giarre, possono essere definite, entro il 31 ottobre 2026, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero, dal 1° gennaio 2027, ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.

2. All'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, nonché gli interessi e gli eventuali accessori.

3. Il versamento delle somme dovute è effettuato secondo le disposizioni recate dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Per gli importi superiori a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di 48 rate mensili di pari ammontare, ferma restando la previsione di un importo minimo per ciascuna rata pari a 50,00 euro.

#### Articolo 4. Entrata in vigore

1. La presente Parte III del Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione, a condizione che alla deliberazione consiliare sia attribuita immediata esecutività.

## PARTE IV

### Regolarizzazione degli omessi versamenti rateali

#### Articolo 1. Oggetto del Regolamento

1. La presente Parte IV del Regolamento, adottata nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la regolarizzazione degli omessi versamenti rateali alla data del 1° gennaio 2026.

#### Articolo 2. Oggetto della definizione agevolata

1. Con riferimento ai tributi e alle entrate patrimoniali del Comune di Giarre, sui quali sono state attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovute a seguito di rateazione di:

- accertamento con adesione;
- acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2024;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo;
- reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2026.

3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta e a condizione che, alla data di pagamento della prima rata, non sia stata ancora notificata la cartella di pagamento, l'ingiunzione di pagamento ovvero l'atto di intimazione.

#### Articolo 3. Perfezionamento della regolarizzazione

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 2 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 15/12/2026, ovvero con il versamento in un numero massimo di 48 rate mensili di pari ammontare, ferma restando la previsione di un importo minimo per ciascuna rata pari a 50,00 euro, con scadenza della prima rata fissata al 15/12/2026 e delle successive rate al giorno 31 di ciascun mese. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali maggiorati di due punti percentuali, calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. Non trova applicazione l'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

**2.** In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 2, comma 3, e il Comune di Giarre procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, nei casi in cui trova applicazione l'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione ad adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano dei pagamenti.

#### **Articolo 4. Entrata in vigore**

**1.** La presente Parte IV del Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione, a condizione che alla deliberazione consiliare sia attribuita immediata esecutività.

## PARTE V

### Regolarizzazione degli omessi versamenti e delle dichiarazioni

#### Articolo 1. Oggetto del Regolamento

1. La presente Parte V del Regolamento, adottata nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la regolarizzazione:

- degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla TARI, di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi all'IMU, di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- degli omessi adempimenti di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi al CUP (canone unico patrimoniale), di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alle altre entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Giarre.
- degli omessi adempimenti di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le disposizioni del presente regolamento si applicano in questo caso limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

#### Articolo 2. Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:

- l'omesso o carente versamento del tributo dovuto per le annualità dal 2021 al 2024;
- l'omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2000 al 2024. La misura consentirà anche ai contribuenti che non hanno presentato dichiarazioni tributarie o che non sono stati ancora iscritti a ruolo di regolarizzare spontaneamente la propria posizione fiscale. L'emersione delle basi imponibili non dichiarate comporterà l'applicazione di un regime agevolato, con l'abbattimento di sanzioni e interessi secondo quanto previsto dalla normativa.

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1 gli importi già oggetto di accertamento esecutivo notificato entro la data del 1° gennaio 2026, anche se non definitivo.

**3.** La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tributo, con esclusione di sanzioni e interessi, nei termini di cui al successivo articolo 3, comma 2.

### **Articolo 3. Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata**

**1.** Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune di Giarre la propria volontà di avvalersene, rendendo apposita dichiarazione entro il 30/09/2026, secondo le modalità e in conformità alla modulistica resa disponibile sul sito istituzionale dell'ente entro 15 giorni dall'approvazione del presente Regolamento. Nella dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nelle quali intende effettuare il pagamento. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.

**2.** Il Comune di Giarre entro il 15/10/2026 notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute, le modalità di pagamento, l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

**a)** versamento in unica soluzione: entro il 15/12/2026;

**b)** versamento dilazionato in un numero massimo di 48 rate mensili di pari ammontare, con scadenza della prima rata al 15 dicembre 2026 e delle successive rate al giorno 31 di ciascun mese. Ciascuna rata non può essere di importo inferiore a 50,00 euro; ove l'applicazione della rateizzazione massima a 48 rate determinasse rate inferiori a tale soglia minima, il numero delle rate è automaticamente ridotto in modo da garantire il rispetto dell'importo minimo previsto per ciascuna rata. Il pagamento deve in ogni caso essere strutturato in modo che, entro il primo anno, sia integralmente versata la rata corrispondente all'annualità di imposta più risalente tra quelle definite, al fine di evitare la riapertura dei termini decadenziali di accertamento di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

**c)** è esclusa la compensazione del dovuto con crediti tributari del debitore.

**3.** Per le entrate il cui importo non è preventivamente calcolabile dal Comune, l'importo è quello indicato dal richiedente nel modello di richiesta e il numero di rate, con le relative scadenze, è quello indicato dal richiedente sulla base delle opzioni proposte in conformità con i criteri di cui al comma 2.

**4.** Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

**5.** Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

**6.** Con la comunicazione di cui al comma 2 il Comune di Giarre indica anche l'eventuale diniego, totale o parziale, della definizione agevolata.

**Articolo 4. Effetti della definizione agevolata**

**1.** In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di quelli prescrizionali.

**Articolo 5. Entrata in vigore**

**1.** La presente Parte V del Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione, a condizione che alla deliberazione consiliare sia attribuita immediata esecutività.

## Prospetto riepilogativo dei parametri

*Si riportano, in forma sintetica, i parametri operativi adottati dal Consiglio Comunale di Giarre nelle scelte regolamentari di propria competenza, ai sensi delle facoltà riconosciute dall'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.*

| Parametro                                               | Valore                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Periodo di imposta ricompreso                           | Annualità dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024                                                                                                                                         |
| Numero massimo di rate (Parte I)                        | 48 rate mensili                                                                                                                                                                           |
| Numero massimo di rate (Parte II)                       | 48 rate mensili (per importi superiori a 1.000 euro)                                                                                                                                      |
| Numero massimo di rate (Parte III)                      | 48 rate mensili (per importi superiori a 1.000 euro)                                                                                                                                      |
| Numero massimo di rate (Parte IV)                       | 48 rate mensili                                                                                                                                                                           |
| Numero massimo di rate (Parte V)                        | 48 rate mensili                                                                                                                                                                           |
| Importo minimo per ciascuna rata                        | 50,00 euro                                                                                                                                                                                |
| Tasso di interesse sulle rate successive alla prima     | Tasso legale, maggiorato del 2 per cento annuo                                                                                                                                            |
| Termine per la presentazione dell'istanza (Parti I e V) | 30 SETTEMBRE 2026                                                                                                                                                                         |
| Termine per la presentazione della domanda (Parte II)   | 30 SETTEMBRE 2026                                                                                                                                                                         |
| Termine per il perfezionamento (Parti II, III, IV)      | 15/12/2026                                                                                                                                                                                |
| Termine notifica importi al debitore (Parti I e V)      | 15/10/2026                                                                                                                                                                                |
| Decorrenza prima rata (Parti I e V)                     | 15/12/2026                                                                                                                                                                                |
| Tributi ed entrate ricomprese                           | Tutti i tributi e le imposte comunali (IMU, TARI, TARSU, TARES, TASI, ICI, CUP, TOSAP, COSAP, ICP, ICPDPA, sanzioni amministrative tributarie e altre entrate, tributarie e patrimoniali) |
| Compensazione con crediti tributari                     | Esclusa                                                                                                                                                                                   |
| Tolleranza sui tardivi versamenti                       | Cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita                                                                                                                                            |

*Si segnala che le date sopra indicate sono state determinate avendo a riferimento la previsione di approvazione del presente Regolamento entro il primo semestre 2026 e la conseguente esigenza di*

*garantire al contribuente termini congrui, in linea con la prassi e con i principi di buona amministrazione. In sede di approvazione consiliare, è facoltà del Comune di Giarre rideterminare le predette date, ferme restando le scelte di merito assunte sui parametri quantitativi (numero massimo di rate, importo minimo della rata, perimetro temporale).*

## Disposizioni finali e di rinvio

### Articolo unico. Disposizioni comuni e di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia, in quanto applicabile, alla disciplina recata dall'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dal decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nonché alle disposizioni statali in materia di tributi e di riscossione coattiva degli enti locali.
2. Il Comune di Giarre garantisce la massima informazione ai cittadini in ordine all'adozione del presente Regolamento, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, sui canali social istituzionali, sul portale dei pagamenti e con ogni altro strumento di comunicazione ritenuto idoneo, ivi inclusa la divulgazione cartacea presso gli sportelli al cittadino.
3. I dati personali raccolti nell'ambito dei procedimenti di definizione agevolata sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo le finalità e con le modalità descritte nell'informativa resa disponibile sul sito istituzionale del Comune di Giarre.
4. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione, a condizione che alla deliberazione consiliare di adozione sia attribuita immediata esecutività ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Copia del presente Regolamento è trasmessa, a cura del competente Settore, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

*Bozza tecnica predisposta da*

**Officina Tributaria S.p.A.**

Sede legale: Viale Castro Pretorio 122, 00185 Roma

Sede operativa: Via di Grotte Portella 34, 00044 Frascati (RM)

PEC: [officinatributaria@legalmail.it](mailto:officinatributaria@legalmail.it) | [officinatributaria.it](http://officinatributaria.it)